



Ordinanza n. 193 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio – Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis
decisione del 23 settembre 2021, deposito dell'11 ottobre 2021

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 3 del 2021

parole chiave:

PROPONIBILITÀ DELLE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI – DIRETTIVE
PRESIDENZIALI – POTERI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE – PREROGATIVE
COSTITUZIONALI DEI SINGOLI PARLAMENTARI –AUTONOMIA PARLAMENTARE

oggetto del conflitto:

- «Nuove direttive disposte dalla Presidenza circa i criteri di redazione degli atti di sindacato ispettivo», di cui al [Resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea del Senato n. 34 dell'11 settembre 2018](#)
- Omessa pubblicazione di alcune interrogazioni presentate dal Sen. Elio Lannutti
- Infedele pubblicazione di altre interrogazioni del ricorrente

disposizioni parametro:

- artt. 1, 67 e 94 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

La Corte era stata chiamata a decidere sull'ammissibilità soggettiva e oggettiva del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, **promosso da un senatore della Repubblica contro la camera di appartenenza – in persona del Presidente in carica – per la lesione del proprio potere di controllo** quale attribuzione costituzionale del singolo parlamentare *ex* artt. 1, 67 e 94 Cost.

La suddetta lesione sarebbe derivata, innanzitutto, dalle «nuove direttive disposte dalla Presidenza circa i criteri di redazione degli atti di sindacato ispettivo», approvate nel 2018 (c.d. "circolare bavaglio"), ai fini della «rigorosa applicazione» degli artt. 145 e 154 del Regolamento del Senato. In particolare si denunciavano tali direttive nella parte in cui esse stabiliscono quanto segue: a) che saranno dichiarate «improponibili le interrogazioni contenenti elementi estranei rispetto alla "semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo» e, di conseguenza, b) che «l'eventuale parte premissiva dovrà essere strettamente collegata alla formulazione del quesito»; c) che saranno considerate «improponibili interrogazioni e interpellanze volte a chiedere l'intervento del Governo in ambiti ad esso preclusi, come le competenze garantite di organi costituzionali, le attribuzioni di altri poteri dello Stato, autorità indipendenti, ovvero organi territoriali o sovranazionali, e le attività di partiti politici. **La lamentata**

lesione sarebbe derivata anche dall'omessa pubblicazione, da parte del Presidente del Senato, di alcune interrogazioni presentate dal ricorrente nel 2021, nonché dalla pubblicazione di altre interrogazioni – proposte dal ricorrente sempre nel 2021 – in un testo diverso da quello presentato.

Il giudice dei conflitti dichiara l'inammissibilità del conflitto per la carenza del requisito oggettivo.

La Corte ricorda, preliminarmente, di aver riconosciuto la legittimazione del singolo parlamentare a proporre conflitto tra poteri dello Stato qualora sue prerogative vengano lese da altri organi parlamentari (ord. n. 17 del 2019) e non c'è dubbio che il potere di presentare interrogazioni rivolte al Governo, ancorché non previsto espressamente dalla Costituzione, faccia parte tradizionalmente delle attribuzioni del singolo membro delle Camere, nell'ambito dell'attività e della funzione ispettivo-politica ad esse spettante (sent. n. 379 del 2003).

Quanto al requisito oggettivo, tuttavia, il giudice costituzionale rammenta di aver rigorosamente circoscritto le menomazioni censurabili in sede di conflitto promosso dal singolo parlamentare: **non sono ammesse le censure che riguardano esclusivamente violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera** (ord. n. 17 del 2019; ord. n. 186 del 2021). Infatti – continua la Corte – **l'autonomia degli organi costituzionali non si esaurisce nella normazione, bensì comprende il momento applicativo delle norme stesse**, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza momento applicativo che a sua volta **«comprende i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori»** (sent. n. 379 del 1996 e ord. n. 17 del 2019). Pur precisando nuovamente che **«l'autonomia normativa e funzionale delle Camere non può essere interpretata quale affrancamento da qualsiasi forma di controllo esterno»** (ord. n. 188 del 2021), la motivazione della decisione in esame ribadisce come il sindacato della Corte debba essere rigorosamente circoscritto ai **vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria deliberazione** (ord. n. 17 del 2019).

Ebbene, il giudice dei conflitti reputa che il ricorso, nella parte avente ad oggetto le nuove direttive del Presidente del Senato, riveli la **manifesta assenza di una lesione delle prerogative parlamentari**, invece che una evidente violazione delle stesse. Tali direttive, là dove affermano che le disposizioni regolamentari **«appaiono inequivoche nel collegare la funzione degli atti di sindacato ispettivo alla concreta sfera di competenza dell'Esecutivo»** e considerano improponibili interrogazioni **«volte a chiedere l'intervento del Governo in ambiti ad esso preclusi»**, **costituiscono interpretazione degli artt. 145 e 146 del Regolamento** e devono, dunque, considerarsi sottratte al sindacato della Corte in virtù dell'autonomia spettante alle Camere sull'applicazione e sull'interpretazione dei propri regolamenti.

Anche per quanto attiene all'omessa pubblicazione di alcune interrogazioni, il conflitto viene dichiarato inammissibile facendo leva sull'autonomia delle Camere e sull'orientamento in forza del quale **«l'estensione del potere presidenziale e le concrete modalità del suo esercizio possono essere oggetto di valutazione ad opera della Corte solo in presenza di manifesta menomazione delle attribuzioni costituzionali del parlamentare»** (ord. n. 188 del 2021). Nel caso in esame – osserva la Corte – il ricorrente, lungi dal contestare il fatto che alcune sue interrogazioni, da considerarsi proponibili, non siano state pubblicate, lamenta invece l'omessa pubblicazione in sé, affermando in sostanza il dovere del Presidente del Senato di pubblicare e trasmettere tutte le interrogazioni ricevute. Il ricorrente, aggiunge ancora la Corte, non contesta nemmeno l'art. 146 del regolamento del Senato che prevede esplicitamente il controllo di proponibilità delle interrogazioni: **senonché, la pretesa che ogni interrogazione debba avere un seguito è palesemente infondata, ciò che manifesta l'evidente assenza di una lesione della prerogativa del singolo parlamentare** suppostamente determinata dalla condotta omissiva del Presidente del Senato.

Il conflitto viene dichiarato inammissibile anche con riferimento alla pubblicazione di alcune interrogazioni in un testo non coincidente con quello presentato. Viene ribadito l'orientamento per cui

ai fini dell'ammissibilità del conflitto è necessario che **il singolo parlamentare individui «puntualmente» i comportamenti asseritamente lesivi, in maniera evidente, delle proprie attribuzioni** (ord. n. 186 del 2021). Sul punto, il ricorso è del tutto carente: la Corte osserva come il parlamentare – dopo aver proposto nelle premesse una sintesi del contenuto delle interrogazioni presentate – si limiti ad affermare che alcune di esse sarebbero state «modificate al punto di snaturarle», senza però spiegarne le ragioni: egli, infatti, non illustra in alcun modo il testo o anche solo il senso delle modifiche, né opera un confronto tra i testi presentati e quelli pubblicati, né dà anche solo minimamente conto della portata delle modifiche stesse in funzione della lamentata manifesta lesione del potere di controllo che tramite esse intendeva esercitare.

Eva Lehner